



AVVISO CONTRIBUTO COMUNALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) e IMMEDIATO SOSTEGNO (CIS) - COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 08.11.2023, immediatamente eseguibile, e della determinazione dirigenziale n. 228 del 09.11.2023 si dispone i seguenti criteri per l'erogazione del contributo comunale per l'autonoma sistemazione (CAS) e per l'immediato sostegno (CIS).

CRITERI per le Domande contributo comunale per l'autonoma sistemazione (CAS)

1. Periodo di presentazione delle istanze: dal **10 al 30 Novembre 2023** (termine perentorio).
 2. Luogo e modalità di presentazione: attraverso presentazione di istanza all'Urp del Comune o con invio telematico all'indirizzo mail comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it utilizzando l'allegato modulo.
 3. Destinatari: nucleo familiare che **non ha potuto richiedere il CAS previsto dall'ordinanza 992/2023** per scadenza dei termini perentori pur avendo tutti requisiti richiamati dalla suddetta ordinanza e dei criteri definiti con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74/2023.
 4. Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata
1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità, e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. L'ordinanza di sgombero può essere disposta da inagibilità dell'abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico e/o, in caso di alluvione, per carenza dei requisiti igienicosanitari conseguente alle infiltrazioni d'acqua.
4. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero. Nei casi in cui la normativa in materia di edilizia non preveda né la comunicazione di inizio lavori né quella di ultimazione dei lavori al Comune è compito di quest'ultimo accertare se l'agibilità è stata ripristinata e procedere alla revoca dell'ordinanza di sgombero. Il contributo spetta fino alla data di accertamento del ripristino dell'agibilità se antecedente all'ordinanza di revoca. All'ordinanza di sgombero è equiparato l'ordine di evacuazione emesso con atto scritto o con altre modalità e rivolto alla pluralità dei residenti nelle aree del territorio comunale individuate, anche tramite rappresentazioni cartografiche, come aree colpite dagli eventi calamitosi.
5. Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa
1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
 2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione sgomberata in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 15 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile



e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.

6. Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di € 400,00 mensili per il nucleo con un componente, € 500 per il nucleo con due componenti, € 700 per il nucleo con tre componenti, € 800 per il nucleo con quattro componenti, € 900 per i nuclei con cinque o più componenti.

2. Il contributo è aumentato € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi: a. di età superiore a 65 anni; b. portatore di handicap; c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

3. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 2 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.

4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Art. 7 Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:

a) al nucleo familiare che *ha già percepito o sta percependo il contributo CAS*;

b) al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio del **30 Novembre 2023**;

c) al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata prima che vengano eseguiti i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità;

d) al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;

e) al nucleo familiare, o al singolo componente, che non farà rientro nell'abitazione sgomberata avendo provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;

f) al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;

g) alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o socio-sanitaria;

h) al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b);

i) al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare – che, alla data degli eventi calamitosi, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del



medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;

j) al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);

k) al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà, di nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e per abitazione libera si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile nel senso sopra indicato, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa. La stessa procedura deve essere applicata anche in caso di nuda proprietà pro quota.

l) al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità.

8.Istruttoria:

il Responsabile del settore Affari Generali e politiche sociali procederà alla validazione delle domande e alla liquidazione degli importi che potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario.

9.Controlli: si procederà a controlli a campione nella misura del 5% delle domande presentate o in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda. In caso di accertata insussistenza dei requisiti, il Comune provvede a comunicare il rigetto della domanda o la revoca del contributo, salvo eventuali susseguenti denunce per dichiarazione mendace ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Allegato: modello contributo per AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS)



CRITERI per le Domande contributo comunale IMMEDIATO SOSTEGNO (CIS)

1. Periodo di presentazione delle istanze: dal **10 al 30 Novembre 2023 (termine perentorio)**.
2. Luogo e modalità di presentazione: attraverso presentazione di istanza all'Urp del Comune o con invio telematico all'indirizzo mail **comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it** utilizzando l'allegato modulo.
3. Destinatari: nucleo familiare **che non ha potuto richiedere il CIS previsto dall'ordinanza 999/2023, per scadenza dei termini perentori pur avendo tutti requisiti richiamati dalla suddetta ordinanza**
4. Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale: per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abitazione del nucleo familiare o il domicilio da almeno tre mesi antecedenti la data del 16 maggio 2023; nei casi in cui sussistono fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale o domicilio nell'abitazione sgomberata, il Comune richiede documentazione comprovante l'effettiva dimora abituale o domicilio fissando un congruo termine, non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto o interessato. Per nucleo familiare si intende quello risultante dal certificato storico di stato di famiglia ovvero quello comunque accertato dal Comune.
5. Presupposto per la concessione del contributo e durata: il contributo spetta al nucleo familiare che detiene l'abitazione, quale locatario, comodatario, usufruttuario, titolare di diritti o di abitazione, assegnazione, uso, mero proprietario che non abbia ricevuto un contributo MIS purché nell'abitazione medesima sussista la residenza anagrafica o il domicilio da almeno 3 mesi di un nucleo familiare.
6. Importo del contributo: l'importo forfettario per ogni nucleo familiare viene definito in relazione alle risorse disponibili al termine dell'esito dell'istruttoria delle domande CAS, ripartito in misura uguale al numero delle domande CIS presentate. Il contributo dovrà essere a sostegno di spese autocertificate relative ai beni/servizi individuati nel punto 7.
7. Costi ammissibili: sono ammissibili i costi relativi a:
 - ripristino anche parziale dei danni dell'abitazione principale abituale e continuativa
 - ripristino anche parziale dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale purché in detta pertinenza sussistono impianti" i cui danni hanno compromesso la fruibilità dell'abitazione principale - ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione principale abituale e continuativa e delle sue pertinenze
 - interventi di ripristino pulizia e rimozione di acqua, fango, detriti dall'abitazione principale abituale e continuativa, dal fabbricato e/o relativa area esterna pertinenziale
 - sostituzione o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati all'interno dell'abitazione principale allo scopo di mitigare i più ampi disagi nella gestione degli aspetti- correnti della vita quotidiana.-sono ritenuti ammissibili i giustificativi relativi alle seguenti tipologie di spese:
 1. Elementi strutturali
 2. Finiture interne ed esterne
 3. Serramenti interni ed esterni
 4. Impianti: di riscaldamento, idrico-fognario compreso i sanitari, elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete da" LAN, climatizzazione
 5. Ascensori e Montascale
 6. Pertinenze



7. Area e fondo esterno necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione o delle pertinenze
8. Pulizie e rimozione acqua, detriti e fango
9. Eventuali adeguamenti obbligatori di legge
10. Prestazioni tecniche nei limiti del 10% dei lavori al netto di IVA se necessarie in base alla normativa vigente
in materia edilizia e tecnica
11. Arredi presenti nell'abitazione
12. Elettrodomestici presenti nell'abitazione
13. Elettrodomestici presenti nelle pertinenze
14. Materiale didattico
15. Stoviglie e utensili comuni
16. Abbigliamento nel limite del 10% del contributo spettante

8. Costi non ammissibili:

non sono ammissibili i seguenti costi:

1. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o impresa destinata alla data dell'evento all'esercizio di una attività economica e produttiva ovvero destinata all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo all'impresa
2. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso del fabbricato o alla fruibilità dello stesso e non funzionali ad evitare la delocalizzazione
3. danni ai fabbricati o loro porzioni realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titolo abilitativo o in difformità agli stessi salvo che alle date dell'evento in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo quanto previsto dall'art. 19 bis della L. R. 23/2004 e smi
4. danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso non risultavano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data
5. danni ai fabbricati" che alla data dell'evento risultavano collabenti o in corso di costruzione
6. danni a beni mobili registrati

9. Importi successivi:

l'Amministrazione comunale si riserva, a fronte di ulteriori risorse anche da donazioni private, di integrare l'importo sopra descritto.

10. Istruttoria: il Responsabile del settore Affari Generali e politiche sociali procederà alla validazione delle domande una volta verificata la circostanza che il richiedente non ha richiesto/ottenuto il contributo CIS; si procederà successivamente alla liquidazione degli importi che potranno avvenire esclusivamente con bonifico bancario.

11. Controlli: si procederà al controllo campione successivo (pari al 15%) in merito all'autocertificazioni relative ai danni subiti.

Il responsabile del settore
Silvia Paparozzi
(documento firmato digitalmente)

Allegato: modello contributo per IMMEDIATO SOSTEGNO (CIS)